

AUTOCARAVAN CONFUSE CON I RIMORCHI E LE TENDE



IL MINISTERO DEI TRASPORTI CHIARISCE

Per contro si ricorda che l'art. 1 del Codice della strada – principi generali – prevede che “La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti essenziali in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ripetono al principio della sicurezza stradale...” ed ancora l'art. 2, comma 1, stabilisce: “Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Codice si definisce strada l'area ad uso pubblico destinato alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.”

Tenuto conto che l'art. 3, al punto 9), definisce “la circolazione” come il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada, non esiste alcun dubbio che la sosta e la circolazione degli autoveicoli in generale – e quindi, anche delle autocaravan – non possa che essere disciplinata unicamente dalle disposizioni del Codice della strada.

In virtù delle disposizioni sussunte appare evidente che nelle faticosamente in esatte non è giustificato l'utilizzo dell'art. 50 in questione.

Difatti, in primis, dalla lettura delle Ordinanze in oggetto non si evince il carattere di eccezionalità – così come richiesto per l'adozione di tale provvedimento - di pericoli di danni gravi e imminenti per la salute e l'igiene pubblica.

Non risulta alcun accertamento tecnico effettuato se non un ipotizzato potenziale stato di pericolo futuro per l'igiene pubblica.

Inoltre, ed è l'aspetto più importante, il Sindaco nell'adozione le Ordinanze in esame non ha tenuto conto della possibilità di adottare i rimedi ordinari – altra condizione essenziale richiesta per l'emanazione dell'Ordinanza ai sensi dell' articolo 50 - e cioè quelli contemplati dal Codice della strada nei confronti delle autocaravan, in particolare, il comma 6 dell' art. 185, che prevede una sanzione specifica per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: “ è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari”, nonché quanto previsto dall' art. 15, comma 1, lett. a) o f) che, secondo i casi, prevede specifiche sanzioni per chiunque crea stati di pericolo per la circolazione ovvero imbratta comunque la strada e le sue pertinenze.

Tra l'altro, sembrerebbe quanto illogico ed irragionevole, sia da un punto di vista applicativo nonché interpretativo delle disposizioni normative vigenti, adottare provvedimenti con conseguenti procedure sanzionatorie ex novo, quando sono attuabili norme identificabili e applicabili in presenza di un sistema giuridico predefinito e codificato.

In tutto questo procede il parere di questo Ufficio, peraltro già espresso, sia pure con altre e più puntuali considerazioni, con nota 2 aprile 2007, n. 31543, indirizzata a questa Associazione

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Sergio MONDOLINI)

Ministero dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione VIII

MINITRA DPT Dipartimento per i trasporti terrestri
REGISTRO UFFICIALE Prov. 0048535-22/05/2007-UNICTA 23/05/2007

AL COORDINAMENTO NAZIONALE CAMPERISTI
Associazione Nazionale
Via San Niccolò 21
50125 FIRENZE

e.p.c. All'ANCI
c.a. Dott. Potito IASCONE
via dei Prefetti, 46
00185 ROMA

Oggetto: autocaravan e circolazione stradale, istanza ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 495/1992, avverso le ordinanze 41/2001, 32/2002, 34/2002, del Comune di Numana, emanate ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.

Con riferimento all'esposto in oggetto si puntualizza quanto segue.

Come è noto il presupposto per l'adozione dell'Ordinanza contingibile ed urgente, adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 della legge 267/2000, è il pericolo di un danno grave e imminente per la salute e l'igiene pubblica al quale, *per il carattere di eccezionalità non posso forse fronte con i rimedi ordinari e che richiede interventi immediati e infallibilmente* (vedi Consiglio di Stato Sez. V, 29 settembre 2000, n.4906; TAR Sardegna, 3 giugno 2002, n.667).

L'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene deve essere congruamente motivata e necessita di preventivi accertamenti tecnici. (vedi TAR Catania, Sez. I, 20 dicembre 2001, n. 2439).

Tra l'altro, il TAR Lazio, sez. II, 2 aprile 1990, n. 782, ha stabilito che è da ritenersi legittima l'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco che, ponendo un “*divieto di campeggio*”, impedisce lo stanziamento in determinati luoghi delle autocaravan, per esigenza di tutela di interessi di carattere igienico – sanitario.

L'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla “Competenze del sindaco e del presidente della provincia” infatti, così recita:

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitagli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

3. In particolare, *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, tra cui compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambi territoriali regionali.*

Omissis

In merito a quanto sopra riportato, quindi, appare incontestabile che il comma 5 attribuisca al Sindaco la facoltà di emanare “ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica”.

Viceversa quello che si vuole contestare è proprio l'ambito applicativo del comma 5, in quanto è esplicitamente collegato al precedente comma 4 che cita “Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitagli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”. Quindi, appare chiaro come il Legislatore abbia riservato in tali casi il potere di ordinanza alla sola competenza del sindaco – si veda anche l'art. 107 del D.Lgs. sopra citato – a condizione che tale potere sia esercitato in materie che siano disciplinate da “specifiche disposizioni di legge”, limitando in tal modo tale facoltà all'utilizzo di strumenti già disciplinati in modo specifico dalla legge.

CAMPPER
n. 114 luglio/agosto 2007